

8. L'omessa bonifica

Rimandando al prosieguo (v. *infra*, Cap. 2, par. 1) la disamina del ravvedimento post-delittuoso concepito nell'art. 452decies c.p. ed i connessi temi della bonifica dei siti e della confisca, resta da esaminare l'art. 452terdecies c.p. il quale costituisce una fattispecie omisiva pura sanzionando – salvo che il fatto costituisca più grave reato – con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 «chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi».

Per ciò che concerne le fonti dell'obbligo di bonifica, è stato evidenziato (FIMIANI; SIRACUSA) come, potrebbe costituire fonte dell'obbligo di agire anche l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto dal giudice ai sensi dell'art. 452duodecies, ed eventualmente rimasto inevaso. Infatti, giusto l'espresso rinvio di cui all'art. 452duodecies comma 2 alle disposizioni di cui al Titolo II, Parte VI, T.U.A. concernenti il ripristino imposto dall'Autorità amministrativa, tale ordine sembrerebbe rientrare tra le sanzioni di tipo amministrativo e non tra le pene accessorie con la conseguenza che l'omesso adempimento, non ottenibile con mezzi coattivi, potrebbe essere soggetto alla sanzione penale ex art. 452terdecies c.p. Dunque, potrebbe in effetti verificarsi che a seguito di mancata esecuzione della bonifica ordinata a norma dell'art. 452duodecies potrebbe essere irrogata l'ulteriore sanzione penale, «che si aggiungerebbe a quella già inflitta con la sentenza di condanna per l'altro reato ambientale da cui sia derivata l'imposizione dell'ordine disatteso» (SIRACUSA).

In dottrina è stato escluso che l'accordo fra privato e P.A. costituisca fonte idonea ad instaurare un obbligo di bonifica rilevante ex art. 452terdecies c.p., posto che l'eventuale adesione alla tesi di segno opposto determinerebbe un *vulnus* del principio di riserva di legge, essendo rimessa alle parti la determinazione del fatto tipico, ivi compreso l'oggetto dell'obbligazione che potrebbe essere ben diverso dalla "bonifica" come disciplinata dall'art. 240, lett. p) T.U.A., così come differenti potrebbero essere i presupposti fattuali in gradi di far sorgere l'obbligo (GALANTI).

L'omessa bonifica, delitto caratterizzato dal **dolo generico**, solleva una complessa *quaestio*, ancora, circa i rapporti tra la contravven-

zione di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006, che prevede una fattispecie di evento di inquinamento, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee «con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio» punita con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. T.U.A. A mente del medesimo articolo, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro mentre si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (v. *infra*, Cap. 4, par. 1.4).

Invero la dottrina ha evidenziato gli incerti limiti della fattispecie omissiva di cui all'art. 257 T.U.A. la quale possiede una sfera applicativa comune a quella dell'art. 452terdecies c.p. ossia l'inosservanza degli obblighi riconnessi alla bonifica di siti contaminati (RAMACCI).

La giurisprudenza, da parte sua, ha progressivamente ampliato l'ambito di operatività dell'art. 257 T.U.A. reputandolo applicabile alle omissioni riguardanti tutti i passaggi fondamentali della procedura di bonifica (come il piano di caratterizzazione); conseguentemente si è in presenza di una sovrapposizione fra le due disposizioni in esame (Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1, 393). La fattispecie omissiva connotata dal dolo generico introdotta dalla L. 68/2015 si incentra sull'obbligo giuridico di procedere al ripristino dello stato dei luoghi che può discendere dalla legge, da un provvedimento giudiziale o comunque emesso da una pubblica autorità. La disposizione, dunque, non indica espressamente il presupposto da cui trae origine l'obbligo di bonifica in capo al soggetto; sicché, esso può venire in rilievo sia in caso di alterazioni minime o scarsamente significative dell'equilibrio ecologico, sia per le alterazioni maggiormente gravi, a condizioni che le stesse siano reversibili, non potendo di conseguenza, attivarsi nei casi di disastro ambientale (SIRACUSA; CAPPAL).

Per ciò che concerne il **soggetto attivo del reato**, a differenza dell'illecito contravvenzionale di cui all'art. 257 T.U.A. che fa esplicito riferimento al solo inquinatore, la fattispecie codicistica individua, nel novero dei possibili autori, tutti i soggetti obbligati "per legge" a compiere un intervento di bonifica o ripristino ambientale (CAPUTO).

Ci si è interrogati sulla configurabilità del reato da parte del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 197 c.p., in capo al quale, ai sensi dell'art. 452duodecies c.p., gravi un obbligo di provvedere all'esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi (che, a seconda delle interpretazioni, è qualificato come sussidiario o solidale). Alcuni autori ritengono che il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra la persona giuridica e la persona fisica impedisce di considerare il fatto come estraneo all'ente, potendosi al limite ipotizzare problematiche relative al diritto al contraddittorio nei confronti dell'ente (PARODI-GEGBIA-BARTOLOTTI-CORINO).

Sembra da preferire un'esegesi restrittiva della disposizione *de qua*, che, conformemente al principio di fonte sovranazionale sotteso alla disciplina "chi inquina paga", renda il reato riferibile solamente a colui che ha materialmente inquinato (CORNACCHIA-RUGA RIVA).

Con riguardo al *quid facere* richiesto all'obbligato, i concetti di bonifica e di ripristino ambientale trovano espressa definizione nell'art. 240, lett. p) e lett. q) T.U.A.

Per bonifica si intende «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)», mentre il ripristino ed il ripristino ambientale si identificano con «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici».

Un recente arresto della Suprema Corte ha delimitato il perimetro semantico del concetto di recupero dello stato dei luoghi escludendo la penale rilevanza della condotta consistente nel non aver ottemperato ad un'ingiunzione di sgombero e messa in pristino di uno stabilimento balneare (in relazione al quale era venuto meno il relativo titolo per difetto del requisito del contenuto recuperatorio del bene ambiente, ha affermato che al concetto di ripristino dello stato dei luoghi non può che attribuirsi il senso di attività tese al reintegro dell'ambiente tramite la rimozione degli elementi alteranti di origine antropica (Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 34831).

È fuori di dubbio – lo si desume dai lavori parlamentari – che la previsione di cui all'art. 452terdecies c.p. è una **norma di chiusura del sistema** di tutela penale dell'ambiente che mira a garantire l'effettività degli ordini di bonifica comunque emessi dall'autorità sia essa giudiziaria, legislativa o amministrativa. Atteso che l'art. 257 T.U.A. sanziona l'omessa comunicazione ex art. 242 T.U.A. e quindi prescinde dall'esistenza di un provvedimento impositivo, come suggerito da alcuni autori, l'applicazione del nuovo delitto introdotto dalla L. 68/2015 potrebbe essere rivolta a tutti quei casi in cui la dolosa inosservanza abbia ad oggetto provvedimenti esecutivi emessi dall'autorità amministrativa o giudiziaria (PARODI-GEBBIA-BARTOLOTTI-CORINO).

Data la clausola di riserva prevista dall'incipit dell'art. 257 T.U.A., in dottrina si è sostenuto che ogni ipotesi caratterizzata dall'astratta sovrapponibilità delle due fattispecie criminose in esame, dovrebbe essere ricondotta all'ambito applicativo del reato p. e p. ex art. 452terdecies c.p. (FIMIANI). In tale ottica al reato contravvenzionale andrebbe riconosciuto un raggio applicativo residuale, esso opererebbe solo in riferimento alle condotte caratterizzate dall'elemento soggettivo della colpa.

Secondo altra tesi, in virtù della restrizione dell'ambito di operatività della causa di non punibilità della bonifica conforme ai progetti approvati di cui all'ultimo comma dell'art. 257 T.U.A., prima riferita ai reati ed ora alle sole contravvenzioni, l'art. 257 T.U.A. troverebbe applicazione con riguardo a tutte quelle ipotesi in cui il reato fondante gli obblighi di bonifica sia costituito da un illecito contravvenzionale, mentre qualora tale reato sia identificabile in un delitto ambientale sarà applicabile l'ipotesi connotata da maggior rigore punitivo (CORNACCHIA-RUGA RIVA).

Nulla quaestio, invece, per quanto attiene l'eventuale sovrapposizione di piani con l'illecito contravvenzionale dall'ampio spettro applicativo di cui all'art. 650 c.p. che sembra pacificamente risolvibile in virtù del principio di specialità.

9. Il coordinamento investigativo ex art. 118bis disp. att. c.p.p.

L'art. 118bis disp. att. c.p.p. che regola il coordinamento investigativo tra gli uffici inquirenti e prevede *in primis* **l'obbligo per il procuratore della Repubblica di dare notizia al procuratore generale presso la**

Corte d'appello anche quando procede per i delitti ambientali, e in particolare per i reati di cui agli artt. 452bis, 452quater, 452sexies e 452octies c.p. Il suddetto obbligo informativo da parte del magistrato del pubblico ministero procedente incombe altresì per il reato di cui all'art. 260 D.L. 3 aprile 2006, n. 152 («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»), anche nei confronti del procuratore nazionale antimafia, che in precedenza non era coinvolto nelle previsioni di cui all'art. 118bis. In secondo luogo, è previsto, nei medesimi casi in cui opera l'obbligo d'informazione al procuratore generale presso la Corte d'appello, la segnalazione all'Agenzia delle entrate, «ai fini dei necessari accertamenti».

La novellazione dell'art. 118bis (disposizione che completa la disciplina del coordinamento tra uffici del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, nei casi di cui all'art. 371 c.p.p.) evidenzia la consapevolezza del legislatore circa il nesso ormai consolidatosi fra la commissione degli ecoreati e l'attività delle consorterie criminali anche di tipo mafioso. Per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. e per le neo-introdotte figure criminose di cui agli artt. 452bis, 452quater, 452sexies e 452octies c.p., vige oggi un obbligo di informazione, da parte del procuratore della Repubblica procedente, al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo potrà in primo luogo segnalare ad altri procuratori della Repubblica o generali nel caso in cui ravvisi i presupposti di un collegamento investigativo ex art. 118bis comma 1 disp. att. c.p.p.). Secondariamente potranno essere promosse riunioni tra i procuratori della Repubblica, eventualmente d'intesa con gli altri procuratori generali interessati, giusto quanto prevede il comma 3 della disposizione in esame.

Com'è stato opportunamente rilevato (BOLLANI), laddove il coordinamento non risulti effettivo (ovvero le riunioni indette non abbiano sortito effetto alcuno) non potrà essere disposta l'avocazione per i nuovi delitti ambientali, ma soltanto per quella porzione dei reati ricompresi nell'art. 407 c.p.p. richiamati anche dal comma 1bis dell'art. 372 c.p.p. Tale opzione legislativa si presenta invero discutibile, vista la rilevante offensività dei delitti contro l'ambiente ed i comprovati collegamenti con il crimine organizzato; assai appropriata sarebbe stata perciò l'estensione ad essi del potere di avocazione ex art. 372, comma 1bis c.p.p., tanto più che ciò «avrebbe potuto costituire l'occasione per porre rimedio, in generale, allo sfasamento che de-

terminato tra reati per i quali vale il coordinamento ex art. 118bis e reati per i quali è esercitabile l'avocazione» (BOLLANI).

Per quanto riguarda il neo-introdotto obbligo d'informazione al procuratore nazionale antimafia, esso mira ad attuare un ulteriore rafforzamento della circolazione informativa e si applica ai soli nuovi reati ambientali ex artt. 452bis, 452quater, 452sexies e 452octies c.p., ed al delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», di cui all'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mentre nei casi di associazione a delinquere "semplice" ma finalizzata a commettere gli stessi reati ex art. 452octies, comma 1 c.p.), la competenza rimane assegnata alla procura territoriale.

Infine, come si accennava, vige l'obbligo automatico di dare comunicazione «all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti». La funzione della previsione che si raccorda a quella di più ampia portata (ma sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria) contenuta nell'art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a mente del quale i soggetti cui è demandato lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie» sono obbligati a comunicarli al comando della Guardia di Finanza competente per territorio.

Sezione II

Le fattispecie incriminatrici introdotte dal D.Lgs. 81/2026

(di Andrea Nicotera)

1. La tutela penale del clima

L'impatto ambientale, sociale ed economico del cambiamento climatico ha sollecitato in dottrina una crescente sensibilità nei confronti della tutela penale del clima. Tale interesse si spiega anche in virtù dello sviluppo, in ambito civilistico, del fenomeno del «*climate litigation*» definito in letteratura (GALANTI) come la sottoposizione a un giudice di una questione giuridica afferente al tema del cambiamento climatico, in cui gli attori attribuiscono i conseguenti effetti

negativi sull'ambiente e sulla salute umana ad attori pubblici (gli Stati nazionali o altri organismi pubblici) o privati (aziende private, spesso multinazionali).

Se da un lato concordarsi circa l'insufficienza delle fattispecie in materia ambientale a garantire un'efficace tutela del clima, dall'altro, avuto riguardo alle fattispecie codicistiche di danno, è agevole evidenziare come non ogni condotta inquinante influisca anche sul clima: anche con riguardo alle ipotesi (peraltro infrequenti) in cui il cambiamento climatico – frutto dell'azione umana – cagioni uno degli eventi di cui ai delitti di inquinamento e disastro, sarebbe assai problematico ipotizzare la configurabilità dei reati in parola.

In primo luogo, sarebbe quantomeno arduo dimostrare il nesso di causalità fra la condotta e "l'evento intermedio" dell'alterazione climatica (a sua volta cagionante la lesione della matrice ambientale), atteso che il cambiamento climatico è frutto di plurimi atti riconducibili ad una moltitudine di soggetti e ripetuti in un ampio frangente temporale. *In secundis*, con riguardo alle fattispecie connotate dall'elemento soggettivo del dolo, sarebbe impresa assai ardua dimostrare che una persona fisica si sia rappresentata ed abbia voluto il verificarsi di un fenomeno di alterazione climatica. Per i medesimi motivi, l'opzione in esame non sarebbe praticabile anche qualora si ipotizzasse un'esegesi estensiva (al limite dell'interpretazione analogica) dell'oggetto materiale dei delitti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. in modo da ricomprendere nei rispettivi ambiti applicativi le condotte cagionanti alterazioni climatiche (ad esempio facendo riferimento ad alterazioni dell'aria o dell'atmosfera quale componente dell'ecosistema).

Del pari, come notato in dottrina, le fattispecie di settore poste a tutela dell'aria non sembrano idonee al raggiungimento dello scopo illustrato, posto che i limiti di tolleranza richiamati da tali norme incriminatrici vengono determinati – per tipi di sostanze immesse e per valore quantitativo consentito avendo esclusivo riguardo al parametro dei danni arrecabili alla qualità dell'aria e agli ecosistemi (in via diretta e non mediata), senza tener conto delle capacità delle stesse emissioni di concorrere a determinare alterazioni climatiche (SIRACUSA).

In tale contesto l'unica opzione in grado di garantire un'efficace tutela penale a tale tipo di interessi consiste nell'introduzione di un

apparato sanzionatorio *ad hoc*. Una delle principali criticità sottese a tale eventualità è individuabile nell'evanescenza della relativa oggettività giuridica. Al fine di meglio comprendere tale problematica risulta necessario effettuare una premessa. Si è osservato come sia assente un'autonoma definizione giuridica di clima (difetta anche qualsiasi riferimento nella carta costituzionale) e, per di più, anche in ambito scientifico fra i climatologi non esiste una convergenza di opinioni in proposito (RIZZO MINELLI). In questo contesto, la soluzione preferibile sembra quella consistente nel fare riferimento alla **definizione fornita dall'Organizzazione meteorologica mondiale** come: *«the average weather conditions for a particular location over a long period of time, ranging from months to thousands or millions of years. WMO uses a 30-year period to determine the average climate»*. Al concetto di clima la scienza ricollega poi il problema del cambiamento climatico, descritto come un mutamento a lungo termine del clima del pianeta, innescato da fattori naturali e/o umani (SIRACUSA).

Allo stato sembra impossibile procedere ad un'esatta perimetrazione del concetto di clima; è pertanto improbabile l'innalzamento ad autonomo bene giuridico (*contra* NIETO MARTIN). A rendere vago tale concetto concorrono la sua natura superindividuale, essendosi in presenza di una risorsa disponibile a tutti gli abitanti del pianeta ma della quale nessuno potrebbe appropriarsi, la sua immaterialità, configurandosi come un insieme statistico di variabili, in quanto tale, privo di referenti materiali ed infine la sua indeterminatezza ed indeterminabilità, almeno nell'immediato, dovute al suo essere in perenne trasformazione ed al bisogno di essere posto a confronto con dati registrati in passato o pronosticati ai fini di una sua valutazione (FESTINESE).

Alcuni autori hanno ipotizzato che non sia necessario individuare il clima quale autonomo bene giuridico al fine di introdurre delle fattispecie finalizzate a contrastare il cambiamento climatico (RIZZO MINELLI); insomma il clima potrebbe essere tutelato in maniera **strumentale** rispetto ai beni ambiente, salute o vita.

È utile interrogarsi sui rapporti tra il concetto di clima e quello di ambiente posto che le due nozioni in parola non si presentano perfettamente sovrapponibili: se l'ambiente costituisce l'insieme delle condizioni fisiche che gli esseri viventi, e specialmente l'uomo, necessitano per garantire la propria sopravvivenza, il clima rappresenta

il contesto in cui si trovano gli elementi che compongono l'ambiente, però è da essi distinto (NIETO MARTIN).

Solamente ove, in un'ottica marcatamente ecocentrica, si voglia considerare l'ambiente come «tutto l'habitat umano e l'equilibrio ecologico del pianeta e delle singole parti, si registrerà un'intersezione semantica fra tali concetti (BOTTO). Nonostante ciò, è del tutto evidente come sussista una forte interconnessione fra le due definizioni in esame. È indubbio che il clima contribuisce alla genesi ed al mantenimento delle condizioni che rendono possibile l'esistenza delle componenti dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ed il sistema climatico sia, a sua volta, condizionato dai fattori ambientali e dalla loro qualità. Non a caso, fra le più significative conseguenze ascrivibili al progressivo surriscaldamento del globo terrestre vi è anche la grave alterazione degli ecosistemi e lo squilibrio della relazione intercorrente tra il loro funzionamento e la biodiversità.

Il richiamato orientamento non risulta esente da censure atteso che l'effettuato richiamo al nesso teleologico fra beni finisce in sostanza con l'aggirare, senza però risolvere, il problema dell'inafferrabilità concettuale del bene giuridico nell'ambito della materia climatica (SIRACUSA).

Prima di procedere ad un'analisi delle menzionate fattispecie incriminatrici occorre porre in evidenza come la Direttiva 1231/24 ritenga necessario, al fine di un'efficiente tutela ambientale, una decisa attività di contrasto al cambiamento climatico (da realizzare anche mediante un'implementazione di reati posti a tutela del clima): «Nel Preambolo del documento, evidenziando che la protezione dell'ambiente figura tra gli obiettivi dichiarati dell'Unione, si rileva infatti che questa si realizza anche attraverso «la lotta contro i cambiamenti climatici» (Considerando n. 17) e, poco dopo, viene sottolineato che: «L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale» (Considerando n. 23)» (BOTTO).

2. I nuovi reati “climatici” tra offensività e proporzionalità: prime riflessioni sul D.Lgs. 81/2026

La direttiva 1203/2024 all'art. 3, par. 2, lett. s) e t) nell'elenco dei reati che gli Stati membri devono introdurre, annovera illeciti che puniscono una pluralità di condotte aventi ad oggetto le **sostanze che riducono lo strato di ozono ed i gas ad effetto serra**.

Si registra una marcata differenza rispetto alle “classiche” fattispecie in tema di emissioni di sostanze nell'aria, in cui tale attività viene valutata in virtù della sua portata inquinante (come desumibile dal combinato disposto delle norme definitorie che precisano i concetti di “emissione in atmosfera” e di “inquinamento ex art. 268, comma 1, lett. b) T.U.A.”); le condotte aventi ad oggetto le sostanze *de quibus* non vengono sanzionate dal legislatore per la loro attitudine a danneggiare matrici ambientali ma per la loro “idoneità” ad alterare il clima (MAZZA).

Tali sostanze non cagionano alcuna lesione immediata del bene ambiente, ma soltanto un **danno indiretto derivante dal cambiamento climatico**, a sua volta dovuto ad una pluralità di emissioni riconducibili ad una moltitudine di soggetti.

L'emissione di gas ad effetto serra contribuisce a cagionare il c.d. effetto serra, il quale influenza anche i fenomeni atmosferici, causando eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, condizionando le precipitazioni e provocando siccità e inondazioni. Queste condizioni diminuiscono anche la biodiversità, con la perdita di una pluralità di specie animali e l'impoverimento della flora e della fauna terrestre e marina.

L'emissione di sostanze ozono lesive concorre a determinare l'assottigliamento dell'ozonosfera (che svolge una funzione essenziale di filtro rispetto alle radiazioni solari più nocive); quando tale fenomeno si verifica una maggiore quantità di raggi ultravioletti raggiunge la superficie terrestre, producendo effetti deleteri sull'uomo, sugli animali, sulle piante e, più in generale, sugli equilibri degli ecosistemi.

Si tratta di **reati posti a tutela del clima**, che nell'intenzione del legislatore sovranazionale sembra rappresentare un bene da salvaguardare in via strumentale rispetto alla tutela del bene giuridico ambiente. La struttura offensiva dei fatti puniti non contempla un evento lesivo finale; si puniscono cioè, condotte che singolarmente considerate concorrono alla diffusione incontrollata di sostanze, la cui